



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**ONERE DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN CASO DI  
COMPENSAZIONE ANCHE PARZIALE DELLE SPESE DI LITE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8<sup>^</sup>, sentenza del 26 gennaio 2026, n. 520

**Composizione**

Filocamo Francesco (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) - Nispi Landi Mario (Giudice)

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI – 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE  
Spese giudiziali in materia civile e tributaria - Principio generale di spettanza alla parte vittoriosa – Compensazione anche parziale - Adeguata motivazione - Necessità

**Massima**

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza

**Rif. normativi**

art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156;  
art.92, comma 2, c.p.c.



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Conformità**

Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025 n. 28515; Cass. civ., sez. V, 3 settembre 2024  
n. 23592; Cass. civ., sez. V, 8 aprile 2024, n. 9312

**Anno pubbl.**

2026